

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 7 |
| ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>) | 12 |
| ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti</i>) | 24 |
| Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili. C. 2661 Antonio Pepe (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 10 |
| Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi. C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3248 Borghesi</i>) | 10 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 11 |
| AVVERTENZA | 11 |
| ERRATA CORRIGE | 11 |

SEDE REFERENTE

Martedì 14 settembre 2010. — *Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*
— *Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

La seduta comincia alle 15.

Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 settembre 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Donatella FERRANTI (PD) rileva che, rispetto al momento dell'adozione del testo unificato, dagli emendamenti presentati emerge che tutti i gruppi, anche a seguito delle audizioni svolte, hanno ulteriormente approfondito il tema in oggetto. Ritiene quindi opportuna una breve sospensione della seduta, al fine di approfondire le principali novità introdotte con gli emendamenti e pervenire a soluzioni condivise.

Manlio CONTENTO (PdL) condivide l'opportunità di una breve sospensione e illustra le questioni che, a suo giudizio, dovranno essere approfondite per addivinare ad un testo condiviso.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI ritiene opportuna la sospensione richiesta dall'onorevole Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, apprezza le circostanze, sospende la seduta fino alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 15.20, riprende alle 16.20.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che all'esito della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena svolta, si è stabilito di rinviare la ripresa della seduta alle ore 17 al fine di pervenire ad un accordo sulle restanti questioni non ancora risolte. Sospende pertanto la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.25, riprende alle 17.15.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che nel corso della sospensione della seduta i gruppi si sono confrontati sul contenuto del provvedimento e che, su richiesta del relatore, si è pervenuti alla riformulazione di talune proposte emendative e alla presentazione di un nuovo articolo aggiuntivo del relatore (*vedi allegato 2*).

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, conferma che sostanzialmente con la partecipazione di PD, PDL, FLI e Lega, nonché del rappresentante del Governo, si è svolto un confronto per raggiungere un punto di mediazione su alcuni punti qualificanti della disciplina in esame. Il frutto del lavoro di mediazione è rappresentato dagli emendamenti Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*) e 2.60 (*nuova formulazione*), l'articolo aggiuntivo Contento 5.03 (*nuova formulazione*) e dal nuovo articolo aggiuntivo 1.010 del relatore. Sulle predette proposte emendative il relatore esprime parere favorevole.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime parere conforme a quello del relatore, tenuto conto che le predette proposte emendative sono il frutto di un articolato lavoro di condivisione al quale ha partecipato anche il rappresentante del Governo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prima di porre in votazione gli emendamenti riferiti all'articolo 1, rileva che sull'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso parere favorevole e, trattandosi, di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1, hanno invitato al ritiro degli altri emendamenti riferiti al medesimo articolo.

Donatella FERRANTI (PD) ritira il proprio emendamento 1.60.

Salvatore TORRISI (PdL) ritira il proprio emendamento 1.20.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime perplessità sulla formulazione del primo comma dell'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), chiedendo quindi che sia fissato un termine per la presentazione di subemendamenti, sottolineando la contrarietà del suo gruppo ad una disposizione come quella contenuta nel secondo periodo del comma 4 dell'articolo 275. Chiede altresì che siano posti in votazione separatamente il primo e il secondo comma della proposta emendativa in questione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) esprime anch'egli talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*).

Donatella FERRANTI (PD) non condivide le perplessità manifestate dall'onorevole Sisto, ricordando che la proposta emendativa in questione è stata riformulata anche con la sua attiva partecipazione e tenendo conto dei suoi rilievi.

Carolina LUSSANA (LNP), nel sottolineare le condizioni di estrema difficoltà nelle quali si sta svolgendo l'esame del provvedimento, a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene che il gruppo del PD avrebbe potuto sforzarsi di chiedere quantomeno un breve differimento dell'inizio dell'esame in Assemblea. Con riferimento all'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), ritiene che sia necessario riflettere ulteriormente e preannuncia che nel caso in cui si procedesse, come richiesto dall'onorevole Di Pietro, alla votazione per parti separate, voterebbe per la soppressione del primo comma ed il mantenimento del secondo.

Donatella FERRANTI (PD) esprime forte rammarico ed indignazione per il fatto che la proposta emendativa in questione, nata da un intenso lavoro di collaborazione al quale hanno partecipato, oltre al rappresentante del Governo, anche gli onorevoli Sisto e Lussana, nonché altri esponenti dei gruppi, sia ora oggetto di considerazioni fortemente critiche. Lo stesso onorevole Di Pietro avrebbe potuto partecipare al confronto che si è svolto fra i gruppi durante la sospensione della seduta e che ha dato origine alla proposta emendativa, anziché avanzare ora i propri rilievi. Ritiene che il complessivo atteggiamento che si sta riscontrando in Commissione non sia quindi né coerente né leale. Ricorda altresì di avere ritirato il proprio emendamento 1.60 e di aver riformulato il suo emendamento 1.61, anche rinunciando ad alcune disposizioni dal suo gruppo ritenute rilevanti, proprio perché faceva affidamento sull'avvenuto raggiungimento di un accordo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) sottolinea come l'avvenuta riformulazione di un emendamento, anche a seguito di un confronto tra i gruppi, non possa precludere la possibilità di discuterne in Commissione, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione che, come evidenziato dall'onorevole Lussana, costringono a lavorare in condizioni di

sostanziale disagio. Respinge in ogni caso l'accusa di avere tenuto un comportamento sleale, riservandosi in ogni caso di presentare proprie proposte emendative in vista dell'esame in Assemblea.

Rita BERNARDINI (PD) condivide l'intervento dell'onorevole Ferranti, stigmatizzando il comportamento di chi, avendo contribuito al raggiungimento di un accordo, lo pone subito dopo in discussione. Rileva come l'emendamento Ferranti 1.61 (*nuova formulazione*), pur non essendo pienamente soddisfacente, rappresenti comunque un passo avanti rispetto alla normativa vigente.

Nicola MOLTENI (LNP) ricorda l'usuale serietà del gruppo della Lega nell'analizzare e approfondire i provvedimenti, nonché, nel caso specifico, la coerenza nell'aver sin dall'inizio espresso forti dubbi e perplessità sul provvedimento in esame. In quanto forza politica seria, la Lega non si è sottratta al dibattito politico ed ha offerto il proprio contributo al fine di migliorare la formulazione della norma. Ciò premesso chiarisce che il gruppo della Lega aderisce pienamente alla posizione espressa dall'onorevole Lussana e non intende rinunciare a valutare con la massima attenzione le modifiche normative che si intendono introdurre.

Marilena SAMPERI (PD), *relatore*, esprime l'auspicio che non si voglia ora vanificare il fruttuoso lavoro di mediazione svolto dai gruppi. Nel sottolineare l'importanza e la delicatezza del provvedimento, ricorda come questo sia volto a tutelare non tanto le madri detenute quanto a preservare i minori dai traumi psicologici che possono agli stessi derivare dalla vita in carcere.

Enrico COSTA (PdL) rileva come dal dibattito emerga la generale disponibilità a ragionare ulteriormente sul testo, ma come risultino anche necessari ulteriori approfondimenti prima di poter passare alla votazione di un testo che sia effettivo.

vamente condiviso. Chiede pertanto che l'esame sia rinviato a domani.

Donatella FERRANTI (PD) non si oppone alla richiesta dall'onorevole Costa.

Antonio BORGHESI (IdV) condivide la richiesta dell'onorevole Costa e rinnova la richiesta di fissazione di un termine per i subemendamenti, precedentemente formulata dall'onorevole Di Pietro.

Nicola MOLTENI (LNP) condivide la richiesta di rinvio dell'esame a domani.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, preso atto di quanto emerso dal dibattito rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata alle ore 10 di domani 15 settembre 2010. Fissa alle ore 9.15 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili.

C. 2661 Antonio Pepe.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di martedì 21 settembre 2010. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di separazione giudiziale tra i coniugi.

C. 749 Paniz, C. 1556 De Angelis, C. 2325 Amici e C. 3248 Borghesi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3248 Borghesi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 aprile 2010.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 13 aprile scorso il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 13 aprile 2010*).

Antonio BORGHESI (IdV) illustra la propria proposta di legge n. 3248 e chiede che il relatore formuli una nuova proposta di testo unificato che tenga conto anche della predetta proposta.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione, con apposita votazione, ha scelto di delimitare l'oggetto dell'esame unicamente al termine di durata della separazione tra coniugi necessario perché di possa richiedere il divorzio. La proposta dell'onorevole Borghesi, come precedentemente quella, non abbinata, dell'onorevole Bernardini, eccedono invece i limiti di oggetto prefissati. Per questi motivi la richiesta dell'onorevole Borghesi non potrà essere accolta.

Rita BERNARDINI (PD) chiede per quale motivo la sua proposta di legge non sia stata abbinata, dal momento che sembrerebbe avere un contenuto sostanzialmente identico alla proposta di legge n. 3248 Borghesi, che invece è stata abbinata.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda come la proposta cui fa riferimento l'onorevole Bernardini avesse un contenuto del tutto eterogeneo rispetto all'oggetto della discussione, come deliberato con apposita votazione dalla Commissione, mentre la proposta di legge dell'onorevole Borghesi ha un contenuto in parte coincidente con quell'oggetto. Rileva in ogni caso che la questione potrà essere meglio affrontata nella prossima seduta, in occasione dell'adozione del testo unificato.

Maurizio PANIZ (PdL), *relatore*, auspica che non si debba ritornare su questioni già ampiamente chiarite e decise e che si possa passare in tempi rapidi all'adozione del testo base.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 14 settembre 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme per il contrasto dell'omofobia e transfobia.

C. 2802 Soro e C. 2807 Di Pietro.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 ottobre 2009, a pagina 32, seconda colonna, dopo la trentatreesima riga inserire le seguenti:

« 3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio ».

ALLEGATO 1

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 20. Torrisi.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelare di

eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente articolo: « ART. 285-*bis*. – (*Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri*). – 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri salvo che sussistano specifiche ed inderogabili esigenze cautelare attinenti alle indagini di cui all'articolo 274, lettera *a*), in tal caso la custodia cautelare in carcere non può superare i tre mesi.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario.

3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliare nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti

impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.

- 1. 60.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

L'articolo 1 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-*bis*. — *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma 4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti

ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a tre anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, è disposta la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

2. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, laddove non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone la custodia presso istituto a custodia attenuata per detenute madri in luogo della custodia cautelare presso un istituto penitenziario ».

3. Quando il giudice ritenga adeguata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di madre di prole di età inferiore a dieci anni con lei convivente, ove risulti impossibile eseguire la misura nella abitazione della persona o in altro luogo di privata dimora, ne dispone l'esecuzione presso case-famiglia protette.

- 1. 61.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, nel quale caso può essere disposta la custodia cautelare presso case famiglia protette. Se la persona da sotto-

porre a custodia cautelare sia madre di prole di età compresa tra i tre e i dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare, laddove non ricorrano esigenze cautelare di eccezionale rilevanza, è disposta presso una casa famiglia protetta. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

1. 1. Bernardini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia madre di prole di età superiore a tre anni e inferiore a dieci anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, la custodia cautelare può essere disposta presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta.

4.1 Non può essere altresì disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni.

1. 80. Contento.

Al comma 1, capoverso « 4, sopprimere le seguenti parole: donna incinta o.

Conseguentemente, nel medesimo comma, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o persona che ha superato l'età di settanta anni. Qualora sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza nei confronti di una donna incinta, il giudice – prima di disporre la custodia cautelare in carcere – valuta idoneità della custodia cautelare presso una casa famiglia protetta.

1. 23. Rao, Ria.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: e tre anni con le seguenti: ai dieci anni.

1. 40. Sisto.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole inserire le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e tale impossibilità ha carattere assoluto.

1. 24. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso dopo le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

Conseguentemente ovunque nel testo ricorrano le parole: o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole aggiungere le seguenti: e l'impedimento della

madre non sia costituito dalla sua attività lavorativa.

1. 25. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è disposta con le seguenti: può essere disposta.

1. 41. Sisto.

Al comma 1, capoverso, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: è disposta presso una casa famiglia protetta con le seguenti: può essere disposta presso una casa famiglia protetta.

1. 26. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire, le parole: esigenze cautelari di eccezionale rilevanza con le seguenti: esigenze cautelari di particolare rilevanza.

1. 27. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le seguenti parole: in ordine a delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-bis,.

1. 28. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, le parole da: di cui all'articolo 416-bis fino a 416-bis sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies.

1. 3. Contento.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 50.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

* **1. 42.** Sisto.

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, premettere le seguenti parole: salvo che si tratti dei delitti di cui al primo periodo.

1. 31. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: e inferiore a dieci anni con lei convivente, con le seguenti: e non superiore a dieci anni con lei convivente.

Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: di età inferiore ad anni dieci; con le seguenti: di età non superiore ad anni dieci.

1. 2. Bernardini.

Al comma 1, capoverso secondo periodo, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

1. 55. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sopprimere il secondo comma.

1. 44. Sisto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3)».

1. 01. Bernardini.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 20. Torrisi.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-bis della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

ART. 21-ter.

(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche.

2. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sopprimere il comma 2.

2. 7. Contento.

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente: « Articolo 30-quinquies (Concessione di permessi in casi particolari) ».

2. 22. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: Dopo il secondo comma dell'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni sono inseriti i seguenti; con le seguenti: Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente: « ART. 30-quinquies (visite al minore infermo) ».

2. 1. Bernardini.

Al comma 1, dopo le parole: In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute, aggiungere le seguenti: o comunque di ricovero in una struttura ospedaliera.

2. 2. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: la detenuta o l'imputata, ovunque presenti, con le seguenti; la detenuta, l'internata o l'imputata.

2. 3. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: a visitare l'infermo per il tempo stabilito dall'autorità giudiziaria. In caso di ricovero la durata della visita può essere prorogata tenuto conto della durata del ricovero e della patologia con le seguenti: ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.

2. 23. Brugger, Zeller.

Al comma 2, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: può essere autorizzata.

2. 6. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzata, con le seguenti: possono essere autorizzati.

2. 25. Contento.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: , la durata della visita può essere prorogata, con le seguenti: , possono essere autorizzate più visite,.

2. 24. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: detenuta con le seguenti: madre condannata o imputata, sostituire la parola: urgente con le seguenti: del magistrato di sorveglianza o nel caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto e sostituire le parole: stabilito dall'autorità giudiziaria con la seguente: necessario.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 26. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Anche in ipotesi di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto solo dal Pubblico Ministero.

2. 27. Di Pietro, Palomba.

Al comma 1, sostituire le parole: In caso di necessità e urgenza, il provvedimento di cui al comma i può essere disposto dall'autorità locale di pubblica sicurezza competente per il controllo della detenzione ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta, che ne informa la prefettura-ufficio territoriale del Governo e il

tribunale di sorveglianza e dispone le opportune verifiche; successivamente il provvedimento è sottoposto alla convalida del magistrato competente con le seguenti: In ipotesi di necessità e urgenza il provvedimento di cui al comma precedente può essere disposto dalla direzione dell'istituto penitenziario o della casa-famiglia protetta e successivamente convalidato dal magistrato competente.

2. 4. Bernardini.

Al comma 1, sostituire le parole: Il provvedimento di cui al comma 1, con le seguenti: il provvedimento di cui al comma precedente.

2. 5. Bernardini.

Al comma 2, sopprimete le seguenti parole: ovvero dalla direzione della casa-famiglia protetta.

2. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

ART. 3.

Sopprimerlo.

* **3. 20.** Torrisi.

Sopprimerlo.

* **3. 21.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Il giudice può disporre, anche prima della scadenza dei termini previsti

dal comma 1, che le madri di cui al medesimo possono spiare la pena presso un istituto penitenziario ove sia stata realizzata una casa-famiglia protetta. ».

3. 80. Contento.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

ART. 3.

(Detenzione domiciliare speciale).

1. Il comma 1 dell'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dai seguenti commi:

« 1. Le condannate madri di prole di età non superiore ai dieci anni, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 11-*bis*, se non sussiste in concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o concreto pericolo che si diano alla fuga, possono essere ammesse ad spiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli.

2. Le madri di cui al comma 1, in caso di impossibilità di spiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora possono spiarla nelle case famiglia protette allo scopo realizzate.

3. Le madri di cui al comma 1, ove sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o un concreto pericolo di fuga, possono spiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri. ».

3. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

All'articolo 47-*quinquies* della legge 26 luglio 1975, n. 354, al comma 1, dopo le parole. « condanna all'ergastolo » è aggiunto il seguente periodo: « In tali casi

l'espiazione della pena può avvenire, sussistendo le condizioni previste dal periodo precedente, presso una casa famiglia protetta ».

3. 3. Contento.

Al comma 1, sostituire le parole: ad anni dieci con le seguenti: ad anni sei.

3. 10. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono essere autorizzati ad spiare.

3. 13. Sisto.

Al comma 1, sostituire le parole: devono spiare con le seguenti: possono spiare.

3. 12. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 1. Bernardini.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al comma 7-*bis* dell'articolo 58-*quater* della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: « la detenzione domiciliare », sono aggiunte le seguenti: « , ad esclusione di quella speciale di cui all'articolo 47-*quinquies*, ».

3. 2. Bernardini.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Torrisi.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente articolo:

ART. 4.

(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente articolo:

« ART. 11-*bis*.

(Detenzione in Istituto a custodia attenuata per detenute madri).

1. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un con pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, con provvedimento del magistrato di sorveglianza è autorizzata ad spiare la pena in un istituto a custodia attenuata per detenute n quando sia stata condannata per uno dei seguenti delitti del codice penale:

a) 270 (associazioni sovversive), primo comma;

b) 270-*bis* (associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico);

c) 270-*quater* (arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale);

d) 270-*quinquies* (arruolamento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale);

e) 280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

f) 280-*bis* (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi);

g) 285 (devastazione, saccheggio e strage);

h) 289-*bis* (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);

i) 306 (banda armata);

l) 416 (associazione per delinquere), sesto comma;

m) 416-*bis* (associazione di tipo mafioso);

n) 422 (strage);

o) 575 (omicidio), se il fatto è stato commesso nei confronti del proprio figlio, anche se adottivo;

p) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù);

q) 600-*bis* (prostituzione minorile);

r) 600-*ter* (pornografia minorile), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1;

s) 600-*quater* (detenzione di materiale pornografico), anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 600-*quater*.1, sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 600-*quater*;

t) 600-*quinquies* (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile);

u) (tratta di persone);

v) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);

z) 609-*bis* (violenza sessuale);

aa) 609-*quater* (atti sessuali con minorenni);

bb) 609-*quinquies* (corruzione di minorenni);

cc) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo);

dd) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), commi primo, secondo e terzo;

f) 648-*bis* (riciclaggio), limitatamente all'ipotesi che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di

estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

4. 60. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Sostituirlo con il seguente:

1. Dopo l'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

ART. 11-bis. — (*Detenzione in case-famiglia protette*). — 1. Al fine di provvedere alla cura ed all'assistenza dei figli minori, la madre di prole di età non superiore a 10 anni con lei convivente può espiare la pena in una casa-famiglia protetta secondo le disposizioni previste dalla legge.

4. 2. Contento.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

ART. 47-septies. — (*Detenzione in case-famiglia protette*). — 1. La condannata madre di prole di età non superiore a dieci anni e con la stessa convivente deve espiare la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette.

2. La madre di prole di età non superiore a tre anni con lei convivente, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti della stessa specie, deve espiare la propria pena in una casa-famiglia protetta quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 3. Bernardini.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole deve espiare con le seguenti: può essere ammessa ad espiare.

4. 5. Sisto.

Al comma 1, sostituire la parola: deve con le seguenti: può.

4. 6. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: della stessa specie.

4. 7. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: un concreto.

4. 8. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: quando sia stata condannata per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis.

4. 9. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 1, sostituire le parole: per uno dei reati previsti dall'articolo 4-bis con le seguenti: per uno dei seguenti delitti:

1) delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;

2) delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo

stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste;

3) delitto di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;

4) delitti di cui agli articoli 575, 600, 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quinq*ues, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*octies*, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, e 630 del codice penale;

5) delitti di cui agli articoli 291-*ter* e 291-*quater* del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e agli articoli 73 e 74, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

6) e delitti di cui dall'articolo 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

4. 20. Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

ART. 4-*bis*.

Dopo il quinto comma dell'articolo 14 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto il seguente:

« Nei casi previsti dalla legge, la donna incinta, la madre o il padre di prole di età inferiore a dieci anni, la custodia cautelare

in carcere ovvero la detenzione sono eseguite in case-famiglia protette realizzate ove siano state realizzate presso gli istituti penitenziari ».

4. 010. Contento.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Torrisi.

Sostituirlo con il seguente:

1. All'articolo 59 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente:

2-*bis*) case-famiglia protette. 2. Dopo l'articolo 61 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni è inserito il seguente:

ART. 61-*bis*.

(case-famiglia protette).

Le case famiglia protette sono realizzate tenendo conto delle esigenze dei minori e garantendo la presenza di personale con formazione di educatore esperto in pedagogia o in psicologia.

5. 2. Contento.

All'articolo 5 i commi 2, 3, e 4 sono sostituiti dai seguenti:

2. Il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della Salute e delle politiche sociali, e il Ministro dell'interno e d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le strutture idonee a espletare le funzioni di casa-famiglia protetta, nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.

3. Il Commissario straordinario per l'emergenza conseguente al sovrappopolamento degli istituti penitenziari presenti

sul territorio nazionale, nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 17-ter della legge 26 febbraio 2010 numero 26, prevede, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente e sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione di nuove infrastrutture carcerarie a custodia attenuata specificamente destinate all'accoglimento di madri con prole minorenni.

- 5. 60.** Ferranti, Orlando, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, comma 1, sostituire le parole: devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari con le seguenti: devono essere individuate, ai sensi del comma 3, nell'ambito del patrimonio immobiliare degli enti locali sito nelle immediate vicinanze degli istituti penitenziari.

- 5. 3.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, al comma 1 sostituire le parole: dotazione delle misure di sicurezza, con le seguenti: previsione di strumenti di controllo.

- 5. 4.** Bernardini.

Al comma 2, capoverso articolo 61-bis, sopprimere il comma 2.

- 5. 5.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2 capoverso articolo 61-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il personale di servizio impiegato nelle case-famiglia protette è composto in numero paritario da persone con forma-

zione di educatore esperto in pedagogia e psicologia e da operatori penitenziari con formazione specialistica.

- 5. 6.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 2, capoverso: articolo 61-bis, comma 3, sostituire le parole: tra persone esperte in pedagogia e psicologia dell'infanzia e dell'adolescenza con le seguenti: tra gli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture.

- 5. 7.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: può individuare strutture con le seguenti: individua le strutture.

- 5. 8.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Al comma 3, sostituire le parole: e stipulare con le seguenti: e stipula.

- 5. 9.** Lussana, Follegot, Nicola Molteni, Paolini, Zaffini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.

- 5. 02.** Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

1. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espriare una pena detentiva o una misura alternativa, per poter garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa.

5. 01. Bernardini.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Strutture per le case famiglia protette).

1. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'interno, individua strutture, tra quelle rette da enti locali, associazioni, fondazioni o cooperative, che siano idonee a espletare le funzioni di case-famiglia protette e stipulare con tali strutture apposite convenzioni.

2. Il decreto di cui al comma i è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente sopprimere il comma 3 dell'articolo 5.

5. 06. Brugger, Zeller.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. Contento.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dalla presente legge si provvede a valere sulle disponibilità di cui al comma 219, articolo 2, legge n. 191 del 2009.

5. 08. Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rossomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

ALLEGATO 2

**Disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori
(C. 2011 Ferranti, C. 52 Brugger e C. 1814 Bernardini).**

ULTERIORI EMENDAMENTI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

(Misure cautelari).

1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 4. Quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in ordine a delitti di cui all'articolo 416-*bis* del medesimo codice, o a delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo 416-*bis*, ovvero in ordine ai delitti associativi con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni ».

2. Dopo l'articolo 285 codice procedura penale è inserito il seguente: « ART. 285-*bis*. — *(Custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri)*. — 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 275, comma

4, ove ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza in relazione ai delitti ivi indicati, se la persona da sottoporre a custodia cautelare sia donna incinta o madre di prole di età non superiore a sei anni, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, può disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.

1. 61. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosomando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Al comma 1, l'articolo 284 del codice di procedura penale aggiungere infine le seguenti parole: « ovvero, ove istituita, presso una casa famiglia protetta ».

1. 010. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

ART. 2.

(Visite al minore infermo).

1. Dopo l'articolo 21-*bis* della legge n. 354 del 1975, e successive modificazioni, è inserito il seguente articolo:

ART. 21-*ter*.

(Visite al minore infermo).

1. In caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio

minore, anche non convivente la madre condannata, imputata o internata, ovvero il padre, è autorizzata con provvedimento del magistrato di sorveglianza o, in caso di assoluta urgenza del direttore dell'istituto, a recarsi con le cautele previste dal regolamento, a visitare l'infermo. In caso di ricovero ospedaliero, le modalità della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero e del decorso della patologia.

2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un bambino di età inferiore ai dieci anni, anche se con lei non convivente, è autorizzata, con provvedimento da rilasciarsi dal giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti alla data della visita e con le modalità operative dallo stesso stabilite, ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.

2. 60. *(Nuova formulazione)* Ferranti, Orlando, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Melis, Picierno Rosso-mando, Tenaglia, Tidei, Touadi, Amici.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Il Ministro della Giustizia, con proprio decreto, da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua le caratteristiche tipologiche delle case-famiglia protette anche con riferimento ai sistemi di sorveglianza e di sicurezza.

Il Ministro della Giustizia può individuare, sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, strutture gestite da enti locali, associazioni, fondazioni e cooperative che siano idonee ad essere utilizzate in funzione di casa-famiglia protetta.

Nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il Ministero della Giustizia può stipulare convenzioni con tali soggetti.

5. 03. *(Nuova formulazione)* Contento.